

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) TINA	Presidente
(MI) BARTOLOMUCCI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) DELL'ANNA MISURALE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) PERON	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) AFFERNI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) BARTOLOMUCCI

Seduta del 21/04/2026

FATTO

La ricorrente, insoddisfatta dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase di reclamo, adiva questo Arbitro lamentando il rifiuto opposto in occasione della riscossione di quattro buoni fruttiferi, a causa della intervenuta prescrizione, nonostante la mancata indicazione sugli stessi della data di scadenza, nonché la mancata informativa al momento del collocamento.

Faceva presente di non aver provveduto all'incasso dei buoni oggetto di controversia alla naturale scadenza non per dimenticanza, ma in quanto convinta che la scadenza fosse fissata al 15 ottobre 2025, essendo i titoli emessi il 15 ottobre 2005.

Osservava che i buoni costituissero risparmi accumulati nel corso della vita lavorativa e destinati a far fronte alle esigenze della vecchiaia; pertanto, tali somme le servono per ottemperare a delle spese personali.

Chiedeva, pertanto, il rimborso dei titoli.

Si costituiva ritualmente l'intermediario convenuto, il quale eccepiva preliminarmente l'incompetenza temporale di questo Arbitro, poiché la ricorrente intendeva far valere un vizio genetico relativo a titoli sottoscritti in data anteriore al sesto anno precedente alla data di proposizione del ricorso. Eccepiva pure l'incompetenza per materia, trattandosi di prodotti finanziari emessi dalla Cassa depositi e prestiti e disciplinati da norme di carattere speciale, in ordine ai quali non troverebbero applicazione le disposizioni del titolo VI, capo I, t.u.b.

Nel merito, l'intermediario rappresentava che i buoni in questione appartenessero alla serie "18B", precisando che gli stessi hanno una durata massima di 18 mesi dalla data di sottoscrizione e sono liquidabili alla scadenza del diciottesimo mese, come riportato nel Foglio Informativo *pro tempore*

vigente e disponibile presso i suoi locali aperti al pubblico. Precisava pure che la prescrizione del diritto al rimborso matura a dieci anni dalla scadenza dei titoli.

Rilevava che la data di emissione risultasse visibile, per cui non potessero essere stati ingenerati dubbi in merito alla scadenza e quindi alla prescrizione degli stessi; precisava pure che all'epoca non fosse previsto alcun timbro o etichetta riportante la data di scadenza.

Osservava che all'epoca dell'emissione non fosse prevista l'apposizione di alcuna etichetta o timbro indicante la data di scadenza. Faceva presente, infatti, che le emissioni dei titoli venissero effettuate per "serie" con decreti del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica resi noti mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale e dunque con modalità idonee ad informare e tutelare il risparmiatore, ove erano indicate le caratteristiche del titolo, nonché ogni altro elemento ritenuto necessario.

Precisava, inoltre, che i buoni in questione non presentassero alcuna "irregolarità" od elemento che potesse aver indotto i sottoscrittori a considerarli appartenenti ad altra tipologia o serie, né tantomeno elementi che possano aver ingenerato dubbi sulla tipologia di appartenenza dei BFP, stante la presenza sul titolo della dicitura "a termine", della data di emissione e della serie, nonché l'assenza di errori.

Affermava che, ai sensi dell'art. 1, comma 345 quinquies, della legge n. 266/05, gli importi dovuti ai beneficiari dei buoni fruttiferi emessi dopo il 14/04/2001, che non sono reclamati entro il termine di prescrizione decennale, vengono comunicati al Ministero dell'Economia e delle Finanze e versati al Fondo di cui all'art. 1, comma 343, della richiamata Legge.

Rilevava, pertanto, che l'eventuale liquidazione dei BFP caduti in prescrizione vanificherebbe la ratio della suddetta previsione normativa che supera il dettato del previgente art. 8, comma 2, del DM 19/12/2000, abrogato per effetto di quanto stabilito dall'art. 2, comma 2, del DM Economia e Finanze 05/10/2020.

Soggiungeva che il diniego di rimborso trovasse altresì conforto in quanto previsto dalla Circolare del Ministero dell'economia e delle finanze del 03/11/2010, nella parte in cui esclude una qualsiasi possibilità di rimborso per i Buoni caduti in prescrizione e devoluti al Fondo.

Soggiungeva che il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 5 dicembre 2003, adottato in attuazione dell'art. 5 del Decreto Legge 30 settembre 2003, n. 269, relativo alla trasformazione della Cassa Depositi e Prestiti in società per azioni, aveva disposto l'assegnazione a quest'ultima della titolarità delle sole serie di B.F.P. in emissione a far data dal 14 aprile 2001 e il subentro del Ministero dell'Economia e delle Finanze alla Cassa Depositi e Prestiti nei rapporti in essere alla data di trasformazione, incluse le garanzie e gli accessori, relativi alle serie emesse dal 18 novembre 1953 sino al 13 aprile 2001.

Quanto al termine prescrizionale, rammentava che l'art. 8, comma 1, del D.M. del Ministero del Tesoro del 19.12.2000 ha previsto che i diritti dei titolari dei buoni si prescrivono a favore dell'emittente trascorsi dieci anni dalla scadenza del titolo. Di conseguenza i BFP, essendo stati trasferiti al MEF, sarebbero stati equiparati a tutti gli effetti ai titoli del debito pubblico, per i quali troverebbero applicazione le norme del codice civile in tema di prescrizione (art. 23 D.P.R. 30 dicembre 2003 n. 398).

Faceva presente che, come da giurisprudenza costante della Suprema Corte, l'impossibilità di far valere il diritto previsto dall'art. 2935 cod. civ., quale rilevanza di fatto impeditivo della decorrenza della

prescrizione, è solo quella che deriva da cause giuridiche che ne ostacolano l'esercizio e non comprende anche gli impedimenti soggettivi o gli ostacoli di mero fatto, per i quali il successivo art. 2941 cod. civ. prevede specifiche e tassative ipotesi di sospensione, tra le quali non rientra l'ignoranza, da parte del titolare, del fatto generatore del proprio diritto, né il dubbio soggettivo sull'esistenza di tale diritto ed il ritardo indotto dalla necessità del suo accertamento.

Ciò premesso, essendo i BFP oggetto del ricorso, sottoscritti in data 15 ottobre 2005 aventi durata di 18 mesi, riteneva che la scadenza fosse prevista per il 15 aprile 2007, mentre la prescrizione maturata il 15 aprile 2017; pertanto, considerava il rifiuto alla liquidazione del tutto legittimo, poiché la richiesta di rimborso fosse stata avanzata successivamente la decorrenza del termine prescrittivo decennale, con il reclamo formale del 19 novembre 2025.

Quanto alla decorrenza della prescrizione, richiamava l'ordinanza n. 16459/2024 della Corte di Cassazione, la quale (ribadendo quanto già affermato in alcuni precedenti (Cass., n.19243/2023; Cass., n. 23006/2023) ha statuito che – alla luce della disposizione di cui all'art. 8, comma 1, d.m. 19 dicembre 2000 – il “dies a quo” coincide con la data di scadenza del titolo.

Riportava pure una specifica evidenza estratta dal sito web di CDP da cui risulta l'avvenuta prescrizione del titolo a risparmio oggetto della presente controversia.

Rinviava anche al principio espresso dal Collegio di coordinamento (cfr. dec. n. 17814/2019), in relazione al quale la mancata consegna del foglio informativo non è idonea ad interrompere il decorso del termine di prescrizione; parimenti, rinviava ad alcune decisioni del Collegio di coordinamento (n. 4656/2022) e dei Collegi territoriali che avevano rilevato l'incompetenza temporale dell'Arbitro in ordine alle domande di risarcimento per mancata consegna del foglio informativo.

Chiedeva pertanto il rigetto del ricorso.

DIRITTO

La domanda della ricorrente è volta all'accertamento del proprio diritto al rimborso di alcuni buoni fruttiferi, ritenendo che non sia maturato alcun periodo di prescrizione, in assenza di indicazioni rivenienti dal titolo e delle necessarie informazioni che avrebbe invece dovuto ricevere al momento della sua sottoscrizione.

In relazione a tale domanda l'odierno resistente ha eccepito l'irricevibilità del ricorso sotto un duplice profilo: per un verso, ritiene che la materia oggetto della domanda attenga a prodotti finanziari, sottratti alla competenza per materia dell'ABF; per altro verso, ritiene che i fatti dedotti nel ricorso siano esorbitanti rispetto alla competenza temporale di questo Arbitro, poiché avrebbero ad oggetto questioni inerenti ai buoni fruttiferi, la cui emissione risale ad un periodo precedente al sesto anno rispetto alla data di proposizione del ricorso.

La prima eccezione non merita accoglimento. Al riguardo, il Collegio di coordinamento – il quale era già intervenuto sul punto (cfr. dec. n. 5674/2013) – è pure tornato a ribadire la competenza *ratione materiae* in relazione a siffatte domande, trattandosi “di accertare il quantum della prestazione dovuta dal debitore in base alle condizioni contrattuali concordate tra le parti” (cfr. dec. n. 6142/2020) relative a buoni fruttiferi per i quali deve essere esclusa la qualificazione di prodotti finanziari: sono state, infatti, confermate le argomentazioni relative alla non cedibilità e non negoziabilità dei buoni fruttiferi nel mercato monetario (art. 1, comma 1-*ter*, t.u.f.), nonché il richiamo all'esclusione dei depositi bancari o

postali dalla qualificazione di prodotti finanziari, operata espressamente dall'art. 1 lett. u) t.u.f. (cfr. dec. n. 4656/2022).

Anche la seconda eccezione preliminare deve essere respinta poiché anche sul punto il Collegio di coordinamento ha chiarito che – qualora la *causa petendi* della domanda consiste nell'accertamento dell'esigibilità del diritto a una delle prestazioni caratterizzanti il contratto di deposito irregolare stipulato con l'intermediario, ovvero del diritto di credito alla restituzione del valore nominale dei titoli e dei rendimenti maturati in ragione della loro scadenza – l'eccezione di incompetenza *ratione temporis* attiene pur sempre ad una vicenda successiva e inerente allo svolgimento del rapporto, sebbene quest'ultimo sia sorto antecedentemente al termine di sei anni precedenti alla presentazione del ricorso (dec. n. 4656/2022 cit.).

Quanto al merito, emerge documentalmente che i titoli oggetto di ricorso contengono la dicitura “a termine” sul fronte e sul retro e riportano la serie di appartenenza 18B, oltre alla data di emissione sul retro, mentre nulla riportano in merito alla scadenza del termine. Il Foglio Informativo del BFP Serie 18B prevede all'art. 3 che: “I buoni hanno una durata massima di 18 mesi dalla data di sottoscrizione e sono liquidati, in linea capitale e interessi, alla scadenza del diciottesimo mese”.

Quanto alla prescrizione, per tutti i buoni in questione l'art. 8 del D.M. 19.12.2000 ha stabilito il principio generale secondo cui “I diritti dei titolari dei buoni fruttiferi postali si prescrivono a favore dell'emittente trascorsi dieci anni dalla data di scadenza del titolo per quanto riguarda il capitale e gli interessi”.

La richiamata disposizione non chiarisce tuttavia il termine di decorrenza del periodo prescrizione; su questo punto la posizione condivisa dei Collegi è nel senso di non applicare ai buoni a termine di 18 mesi l'orientamento – espresso per altre Serie di BFP dal Collegio di Coordinamento nella pronuncia n. 8056/2019 – di individuare il *dies a quo* ai fini del computo della prescrizione nell'ultimo giorno del settimo anno solare successivo a quello di emissione.

Nel caso di specie, i buoni sono stati emessi il 15 ottobre 2005 ed hanno un termine di scadenza di diciotto mesi; quindi il *dies a quo* per la decorrenza del termine di prescrizione deve calcolarsi a far data dal 15 aprile 2007 e la prescrizione decennale deve ritenersi maturata il 15 aprile 2017.

Ne consegue, pertanto, l'estinzione del diritto della ricorrente ad ottenere il rimborso dei titoli, poiché il reclamo – da intendersi quale atto finalizzato all'esercizio dello stesso – è stato inviato solo in data 19 novembre 2025.

Non può condurre ad una diversa conclusione neppure la circostanza, sollevata dalla stessa ricorrente, che non sia stata mai informata riguardo scadenza e prescrizione e che non abbia ricevuto il foglio informativo contenente le indicazioni necessarie per il corretto esercizio dei propri diritti.

Va rammentato al riguardo che il termine di scadenza costituisce tanto il momento al ricorrere del quale il titolo diviene infruttifero, ma anche il *dies a quo* per l'esercizio della pretesa creditoria del titolare, che deve avvenire entro il periodo decennale di prescrizione.

Sotto tale profilo, non può ravvisarsi alcun elemento di specialità che sia in grado di derogare alla disciplina generale della prescrizione disciplinata dal codice civile, in base alla quale l'impossibilità di far valere un diritto, quale fatto impeditivo della sua decorrenza ex art. 2935 cod. civ., è solo quella che deriva da cause giuridiche che ne ostacolano l'esercizio e non comprende anche gli ostacoli di mero fatto o gli impedimenti soggettivi, per i quali il successivo art. 2941 cod.civ. prevede solo specifiche e tassative ipotesi di sospensione.

Ne deriva che la scadenza del termine di fruttuosità individua in maniera oggettiva la sola possibilità legale di esercizio del diritto, rispetto alla quale non può assumere rilevanza un mero impedimento di fatto, qual è appunto la mancata informazione sulla data di cessazione della fruttuosità (e, corrispondentemente, di decorso della prescrizione).

La conoscibilità legale è assicurata dal rispetto delle formalità previste dalla legge (pubblicazione della normativa ministeriale in Gazzetta Ufficiale; affissione degli avvisi nei locali aperti al pubblico; inserzione degli stessi sui quotidiani o sui siti web) ed è idonea a fondare un principio di autoresponsabilità in capo ai sottoscrittori che non giustifica il mancato esercizio del diritto ai fini dell'interruzione della prescrizione.

La consegna del foglio informativo, ed in generale l'assolvimento di obblighi di informazione, costituiscono, dunque, un obbligo di cooperazione aggiuntivo che nulla ha a che vedere con l'esercitabilità in concreto del diritto di credito.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio non accoglie il ricorso

IL PRESIDENTE